



COMUNE DI ALBIGNASEGO

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE N.17/2025

Oggetto: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2025 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica 2025 del Comune di Albignasego.

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di dicembre, l'organo di revisione giusta nomina disposta con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 30/04/2025, esprime il proprio parere sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2025 e sull'ipotesi di Contratto collettivo integrativo parte economica anno 2025;

Premesso che è stata trasmessa a questo Collegio dei Revisori dei Conti la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2025 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) per l'anno 2025 del Comune di Albignasego:

- Linee di indirizzo alla contrattazione decentrata per l'anno 2025 approvate con delibera di G.C. n. 180 del 21/11/2025;
- Determinazioni n. 384 del 30/05/2025 e n. 835 del 26/11/2025 con le quali è stato quantificato il Fondo risorse decentrate anno 2025;
- Ipotesi CCI parte economica 2025 del Comune di Albignasego per il personale non dirigente relativa all'utilizzo del fondo risorse decentrate 2025, sottoscritta il 28/11/2025, prot. n. 39862 del 28/11/2025;
- Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/, opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 16/11/2022 ed i vincoli normativi, prot. n. 40531 del 04/12/2025;

Visti:

- l'art. 8, comma 9 del C.C.N.L. 16/11/2022, recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di _____ parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*;
- l'art. 40, comma 3 quinquies del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) testualmente dispone che *“...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di*

ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate....”;

- l'art. 40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che *“a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1”;*
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art. 1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2 bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*
- che l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*
- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, in cui all'art. 79 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19/07/2012;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/00;

Dato atto che il Comune di Albignasego risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e comma 557 quater della Legge n. 296 del 27/12/2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane del Comune;

Viste le determinazioni n. 384 del 30/05/2025 e n. 835 del 26/11/2025 con le quali è stato costituito il Fondo Risorse decentrate relativo all'anno 2025;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/ premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 79, del CCNL 16/11/2022, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - ✓ Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - ✓ Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 del Comune di Albignasego, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazioni n. 384 del 30/05/2025 e n. 835 del 26/11/2025, in complessivi € 233.624,62, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 del Comune di Albignasego, è stato quantificato, per la parte variabile, con determinazioni n. 384 del 30/05/2025 e n. 835 del 26/11/2025, in complessivi € 24.211,70;
- che la decurtazione operata sul Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Albignasego, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, per l'anno 2025 è pari a € 8.611,96;
- che si è provveduto, ai sensi dell'art. art.33, comma 1bis, D.L. 34/2019, all'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per € 8.312,00, come dettagliato nella determinazione di costituzione definitiva del fondo risorse decentrate n.835 del 26/11/2025 e nella relazione illustrativa e tecnico – finanziaria prot. n. 40531 del 04/12/2025, con conseguente aumento di detto limite da € 192.650,00 a € 200.962,00.

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Albignasego per l'anno 2025, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito all'incremento delle risorse stabili di cui all'art.14, comma 1-bis, del D.L. n.25/20025, convertito in L.n.69/2025, e al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato come da determinazioni n. 384 del 30/05/2025 e n. 835 del 26/11/2025, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, nonché all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 in complessivi 266.148,32;

Evidenziato in particolare che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento delle risorse stabili di cui all'art.14, comma 1-bis, del D.L. n.25/20025, convertito in L.n.69/2025 per un importo di € 2.600,00, su di un valore massimo di risorse incrementali da destinare al fondo di € 438.445,01, valore massimo determinato come da indicazione della circolare della ragioneria generale dello Stato prot.175706 del 27/06/2025, nel rispetto della soglia del D.M. 17/03/2020, del tetto generale alla spesa ex art.1, comma 557, della L.296/2006, della sostenibilità finanziaria e dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
- l'incremento, soggetto al limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL

16/11/2022 per € 1.304,34 relativi agli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni dando atto che l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- l'incremento per le economie del fondo lavoro straordinario confluite nelle risorse variabili non soggette al limite del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 (Art. 14, co.4, CCNL 1998-2001 e art. 79, comma 2 lett. d), CCNL 16/11/2022) per € 1.432,43;
- l'incremento di 5.070,41 per compensi Istat non soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 - Art. 79 comma 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022;
- l'incremento di € 15.088,86 relativamente alle quote del fondo per incentivi per recupero evasione Imu e Tari, importo non soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 (Art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018 e Regolamento Comunale approvato con delibera di Giunta n. 168 del 08/11/2021);
- l'incremento di cui all'art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 anno 2025 di € 2.620,24;

Riscontrato che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 del Comune di Albignasego di complessivi 266.148,32 risulta così suddiviso:

– Quota stabile (art. 79, comma 1) pari a	€	233.624,62
– Quota variabile (art. 79, commi 3, 5) paria	€	24.211,70
– Art.33. comma 2, D.L. 34/2019	€	8.312,00

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 16/11/2022;
- che il fondo per l'anno 2025 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che la sommatoria delle risorse del fondo 2025 (per le voci soggette al limite del D. Lgs. 75/2017) e delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative non supera il limite delle risorse del fondo 2016;
- che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo di parte economica per l'anno 2025 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2025 (personale non dirigente) in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;
- la pubblicazione degli atti in conformità alla normativa sulla trasparenza;

ESAMINATA

La Relazione Illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2025, sottoscritte dalla Responsabile del Servizio Risorse Umane di cui al prot. n. 40531 del 04/12/2025;

PRECISATO

Che è compito del Nucleo di Valutazione validare le Relazioni della Performance e che l'approvazione e validazione della Performance costituisce presupposto obbligatorio per l'erogazione dell'incentivazione della performance del personale non dirigente;

CERTIFICA

- ✓ la compatibilità dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo – parte economica 2025 del personale non dirigente sottoscritta in data 28/11/2025, prot. n. 39862 del 28/11/2025, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;
- ✓ la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Albignasego relativamente all'anno 2025 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;

ESPRIME

Parere favorevole, per quanto di propria competenza, in merito all'utilizzo del fondo risorse decentrate stabili e variabili del personale non dirigente per l'anno 2025 previsto dalla pre-intesa siglata in data 28/11/2025.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Saraco - Presidente

Dott. Francesco Zangrando - Componente

Dott. Matteo Foltran - Componente

documento firmato digitalmente